

CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING

DEFINIZIONI

Factor: indica oltre a CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING S.A. Succursale Italiana, anche il factor estero o la società corrispondente di cui essa si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Fornitore/Cedente: indica il cliente del Factor, parte contraente del presente contratto

Debitore: indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta a effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti, con l'espressa esclusione dei soggetti collegati e/o controllati dal Fornitore ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Credito (al plurale Crediti): indica i Crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa ed in generale ogni somma che il Fornitore abbia diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi o per eventuale altro titolo.

Cessione: indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri Crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti, in cambio del Corrispettivo più innanzi definito. La Cessione include ogni diritto o pretesa che il Fornitore possa vantare verso il Debitore in relazione al Credito ed ogni diritto accessorio al Credito stesso, ivi comprese le eventuali garanzie reali, personali o assicurative prestate dal Debitore o da terzi in relazione ai Crediti ceduti.

Contratto di Fornitura: il contratto stipulato tra il Debitore e il Fornitore dal quale sorgono i Crediti oggetto di Cessione.

Corrispettivo (al plurale Corrispettivi): indica quanto dovuto dal Factor a fronte dei Crediti cedutigli dal Fornitore e corrisponde al valore nominale dei Crediti stessi, ovvero al diverso importo che risultasse effettivamente dovuto dal Debitore (in ragione di sconti, abbuoni, note di debito o di credito, interessi per ritardato pagamento, ecc.), al netto di commissioni indicate nel Documento di sintesi al rigo _____ e, in caso di pagamento anticipato del corrispettivo, al netto degli interessi calcolati ai tassi e secondo le modalità di cui al documento di sintesi per il periodo intercorrente tra la data valuta di erogazione del Corrispettivo e la Scadenza, originaria o convenzionale, dei Crediti oggetto di Cessione,

Compensi: indica quanto dovuto dal Fornitore al Factor a fronte delle prestazioni rese gli da quest'ultimo nell'ambito del contratto.

Contratto: indica le presenti condizioni generali di contratto, e relativi allegati.

Posta elettronica certificata (abbr. PEC): Indica le comunicazioni inviate tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) alle quali il DPR 68/2005 riconosce la medesima valenza legale delle raccomandate con ricevuta di ritorno.

Pro solvendo: indica che per determinati crediti ceduti il Factor non ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore.

Pro soluto: indica che per determinati crediti ceduti il Factor ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento del Debitore nei limiti del Plafond concesso e nel quadro delle disposizioni del presente contratto. La rinuncia alla garanzia di solvenza prestata dal Fornitore non implica assunzione del rischio di revocatoria dei pagamenti ricevuti dal Debitore.

Plafond: indica il limite quantitativo entro il quale il Factor si assume il rischio di mancato pagamento di un determinato Debitore ceduto nel quadro e alle condizioni previste dalle relative disposizioni del presente contratto.

Sanzioni internazionali: si intendono le sanzioni economiche, finanziarie o commerciali (comprese le sanzioni o le misure relative all'embargo, al congelamento dei fondi e delle risorse economiche, alle restrizioni sulle transazioni con persone fisiche o giuridiche o su determinati beni o territori). Le Sanzioni Internazionali sono emesse, amministrare o implementate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti d'America (incluso, in particolare, l'Ufficio per il Controllo degli Esteri collegato all'Unità del Tesoro o OFAC ed il Dipartimento di Stato US), o da qualsiasi altra autorità competente (inclusi altri Stati, che hanno il potere di emettere tali sanzioni).

Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle future Cessioni verso corrispettivo di Crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei propri Debitori, nonché dell'esecuzione da parte del Factor di una o più delle

seguenti prestazioni:

- a) il sollecito, l'intimazione del pagamento e l'incasso dei Crediti vantati dal Fornitore nei confronti di suoi Debitori, nonché la registrazione sulle proprie evidenze dei Crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi, sino al loro incasso;
- b) il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del Corrispettivo dei Crediti ceduti;
- e) l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei Debitori;
- d) altre prestazioni, a richiesta del Fornitore, quali ad esempio, la valutazione dei potenziali clienti italiani ed esteri e il recupero anche giudiziale dei Crediti.

Per l'effettuazione delle prestazioni indicate e per gli oneri e rischi relativi, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor i compensi meglio specificati nel Documento di Sintesi che forma parte integrante del contratto, e nei suoi aggiornamenti.

Sezione I - DISCIPLINA DELLA CESSIONE

Art. 2 - Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito.

Il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al Factor la Cessione in massa di tutti i propri Crediti presenti e futuri nei confronti di ogni Debitore specificamente accettato dal Factor.

I Crediti futuri si trasferiranno, quando verranno ad esistenza, secondo le disposizioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52, ricorrendone le condizioni, altrimenti, secondo le regole del codice civile. Il Fornitore potrà, altresì, concordare specificamente di cedere al Factor, di volta in volta, singoli crediti. L'accettazione delle cessioni dei crediti da parte del Factor ha luogo mediante comunicazione trasmessa al Fornitore ovvero mediante il pagamento anticipato, in tutto od in parte, del Corrispettivo.

Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione delle condizioni generali di contratto i crediti ceduti da un cliente o relativi a un debitore:

- (i) soggetto a sanzioni internazionali;
- (ii) il cui azionista di maggioranza e/o il cui titolare effettivo sono soggetti a sanzioni internazionali;
- (iii) la cui attività è oggetto di sanzioni internazionali;
- (iv) operante in un paese o territorio oggetto di sanzioni internazionali;
- (v) il cui finanziamento porterebbe ad una violazione di leggi o regolamenti applicabili all'operazione stessa o qualsiasi altra regolamentazione in materia di sanzioni internazionali.

Il Fornitore si impegna a notificare il Factor della venuta ad esistenza dei crediti previamente ceduti in massa ovvero a notificare al Factor le singole cessioni occasionali dei crediti tramite servizio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo, attivato presso il Factor:

cessioni.eurofactor@legalmail.it.

Il Fornitore si dichiara consapevole della validità legale delle comunicazioni effettuate mediante utilizzo della posta elettronica certificata e del fatto che essa fa piena prova della provenienza da parte del Factor e dello stesso Fornitore di quanto ivi contenuto ed allegato, oltre che della certezza della data dell'invio e della data della ricezione, assumendo a proprio esclusivo carico ogni e qualsivoglia responsabilità o comunque conseguenza o danno che potrebbe al riguardo derivare, anche dall'eventuale uso indebito di tale procedura da parte di dipendenti o di collaboratori infedeli o da parte di terzi che accedano anche illegittimamente al sistema di posta certificata facente capo al Fornitore o da qualsivoglia altra causa.

Il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 giorni dalla data di emissione e fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 7 in merito al rispetto degli obblighi di collaborazione gravanti sul Fornitore, copia delle fatture relative ai Crediti ceduti inviare al Debitore, dal Fornitore medesimo attestare per conformi all'originale, unitamente all'intera documentazione probatoria costitutiva ed accessoria dei Crediti stessi.

Per le fatture già emesse al momento della Cessione, il termine di 30 giorni decorrerà dalla data di quest'ultima. Ove si concordi di procedere con la Cessione del singolo Credito, il Fornitore proporrà tale Cessione entro e non oltre 30 giorni dalla data di spedizione delle merci o prestazioni di servizi.

Per i Crediti che sorgeranno da contratti già stipulati e in corso di esecuzione, il Fornitore consegnerà al Factor copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione, con dichiarazione scritta dal Fornitore di conformità all'originale e di completezza della documentazione trasmessa.

Salvo diversa pattuizione, di ogni Cessione, sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del Fornitore, nelle forme più idonee comunque indicate dal Factor.

Il Fornitore autorizza sin d'ora il Factor ad effettuare egli stesso tale comunicazione al Debitore, in sua vece, il tutto con promessa di rato e valido.

Tutte le fatture di cui ai crediti ceduti dovranno recare, salvo diversi accordi scritti con il Factor, la seguente clausola: *"Il pagamento dell'importo di cui alla presente fattura, per essere valido e liberatorio, deve essere effettuato esclusivamente a favore di CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING S.A. Succursale Italiana, cessionaria del relativo credito, alla quale dovrà anche essere data immediata notizia di eventuali reclami sulla fornitura"* (o altra clausola che fosse comunicata dal Factor).

Salvo diversi accordi, i Crediti verso Debitori appartenenti alla Pubblica Amministrazione dovranno essere ceduti e la Cessione notificata nelle forme e modi previsti dalla legge, con spese interamente a carico del Fornitore, ivi comprese quelle relative alla eventuale successiva retrocessione dei Crediti medesimi. Qualora le Parti concordino di non comunicare al Debitore l'avvenuta cessione dei crediti, il rapporto sarà ulteriormente disciplinato in un separato accordo.

I Crediti si intenderanno ceduti coi privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore e dei terzi le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti. Nel caso in cui le modalità di pagamento dei Crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all' incasso.

Art. 3 - Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti.

Senza necessità di ulteriori conferme, si intende che, al momento di ogni Cessione, il Fornitore garantisca, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito:

- a) che i Crediti ceduti sono o, in caso di Cessione di Crediti futuri, saranno veri, certi, liquidi dalla data di fatturazione ed esigibili a scadenza;
- b) che i Crediti futuri ceduti sorgeranno da contratti già stipulati al momento della cessione o che saranno stipulati entro il periodo indicato nella cessione in massa e comunque stipulati entro ventiquattro mesi;
- c) che l'importo dei crediti ceduti è o, in caso di cessione di crediti futuri, sarà incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti e di servizi effettivamente resi nell'ambito dell'attività di impresa del Fornitore;
- d) che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente a tutto quanto previsto nei contratti in base ai quali i Crediti sono sorti o sorgeranno;
- e) che è o, in caso di cessione di crediti futuri, sarà unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono o saranno legittimamente trasferibili, in quanto non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi;
- f) che, all'atto della cessione, sia dei crediti in massa presenti e futuri che di singoli crediti, i Debitori non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Fornitore ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegno, privilegi, né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;
- g) che, all'atto della cessione e nei ventiquattro mesi precedenti dalla cessione, sia dei crediti in massa presenti e futuri sia di singoli crediti, i Debitori non sono o non sono stati in stato di liquidazione né hanno subito pignoramenti e/o sequestri né sono sottoposti a procedura conseguenti ad una situazione di insolvenza, di fatto o di diritto, in base alla normativa vigente, né pendono istanze per tale procedura, né si siano resi inadempienti alle obbligazioni assunte verso il Fornitore;
- h) la solvenza del Debitore, salvo il caso previsto all'art. 10 del Contratto;
- i) che i Crediti ceduti sono, o in caso di cessione di crediti futuri saranno, originati da contratti retti dalla legge italiana, salva espressa deroga del Factor;
- j) di non aver nessun interesse, diretto o indiretto, nell'attività dei Debitori, e che questi non hanno nessun interesse, diretto o indiretto, nell'attività del Cedente;
- k) che l'eventuale contratto di assicurazione del credito ceduto, stipulato dallo stesso Cedente e di cui il Factor abbia ottenuto, in forza di separato accordo, il rilascio a proprio favore di un vincolo di polizza ("Contratto di Assicurazione"), è esistente, valido, efficace, correttamente adempiuto per quanto di competenza del Fornitore e privo di contestazioni e che la relativa copertura assicurativa deve intendersi quale accessorio del credito medesimo, ovvero stipulata nell'interesse del Factor, e che quest'ultimo è quindi legittimato, in via esclusiva, ad incassare il risarcimento dovuto dalla compagnia assicurativa senza che sorga alcun onere, costo o obbligazione di indennizzo in capo a quest'ultimo in relazione al Contratto di Assicurazione;
- l) che i contratti da cui sorgono i Crediti non contengano clausole lesive degli interessi del Factor;
- m) che tutta la documentazione consegnata in copia al Factor è conforme all'originale;
- n) che, in caso di Crediti verso la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione della fornitura è stata effettuata nel rispetto delle formalità e dei modi previsti dalla direttiva comunitaria e dalla normativa italiana, previa verifica della capacità di indebitamento dell'ente appaltante;
- o) il pieno rispetto della normativa di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e successive modifiche e integrazioni e, per l'effetto, si impegna a comunicare al Factor, ove applicabile ai sensi di quanto previsto dalla normativa stessa, (i) i dettagli del conto dedicato, del Codice Identificativo di Gara (CIG) e (ove obbligatorio) del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi a ciascun rapporto con il Debitore da cui originano i crediti, ovvero, (ii) una dichiarazione attestante la mancata previsione dell'assegnazione del CIG, nonché la motivazione di tale mancata assegnazione.

- p) che l'importo dei Crediti sarà incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo derivante dai Contratti di Fornitura per merci o beni effettivamente forniti o servizi effettivamente resi;
- q) che i rapporti da cui derivano i Crediti ceduti sono e saranno validi, efficaci e adempiuti, dal Fornitore medesimo, esattamente e puntualmente nel rispetto della normativa applicabile;
- r) che le merci, i beni o i servizi oggetto dei Contratti di Fornitura stipulati tra il Fornitore e il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono né saranno gravati da pegni o privilegi né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;
- s) che ciascun Debitore non ha evidenziato, nei suoi pregressi rapporti con il Fornitore, morosità nel pagamento dei propri debiti;
- t) che non rinegozierà i Crediti con il Debitore e/o con qualunque terzo, né concederà abbuoni o proroghe, né addiverrà a transazioni; né rinuncerà in tutto o in parte, né compirà qualsiasi altra attività che possa incidere sull'esistenza dei Crediti e sul loro ammontare
- u) che intraprenderà ogni azione necessaria per dare esecuzione e per adempiere ai termini e alle condizioni dei Contratti di Fornitura;
- v) che non vi sono e saranno in corso, né vi saranno o saranno state minacciate, in alcuna forma, azioni legali, procedimenti amministrativi, giudiziari od arbitrali, ivi inclusi procedimenti aventi carattere d'urgenza, aventi ad oggetto i Crediti;
- w) che tutti i dati e i documenti relativi ai Crediti e al Contratto di Fornitura che dovranno essere forniti al Factor ai sensi del presente contratto, sono e saranno esatti, veritieri, accurati e completi;
- x) che non si sono verificati eventi negativi di rilevante gravità in capo ai Debitori tali da comprometterne la solvibilità e della cui esistenza il Fornitore non poteva non essere a conoscenza all'atto della Cessione, non comunicati dal Fornitore al Factor;

Art. 4 – Corrispettivo delle cessioni di credito

Il Factor dovrà al Fornitore un corrispettivo pari al valore nominale dei Crediti stessi, ovvero al diverso importo che risultasse effettivamente dovuto dal Debitore (in ragione di sconti, abbuoni, note di debito o di credito, interessi per ritardato pagamento, ecc.), al netto di commissioni indicate nel Documento di sintesi al rigo XXXX e, in caso di pagamento anticipato del corrispettivo, al netto degli interessi calcolati ai tassi e secondo le modalità di cui al documento di sintesi per il periodo intercorrente tra la data valuta di erogazione del Corrispettivo e la Scadenza, originaria o convenzionale, dei Crediti oggetto di Cessione. Tale Corrispettivo sarà dal Factor dovuto al Fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun Credito e comunque nel termine di cui al successivo art. 14 nel caso di assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento.

Sezione II - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Art. 5 - Informazione

Il Fornitore, salvo diversi accordi, dovrà preventivamente sottoporre al Factor l'elenco completo di tutta la sua clientela indicando per ciascun nominativo il volume d'affari in corso e previsionale e gli incassi degli ultimi dodici mesi, specificando altresì l'esistenza di altri rapporti di Factoring occasionali e/o continuativi, ovvero l'esistenza di garanzie reali, personali o assicurative applicabili ai Crediti potenzialmente oggetto di Cessione. In corso di rapporto il Fornitore dovrà aggiornare tempestivamente il Factor circa l'acquisizione di eventuale nuova clientela e l'avvio di altri rapporti di Factoring, nonché in merito a qualsiasi modifica delle informazioni inizialmente fornire.

Il Fornitore dovrà inoltre trasmettere al Factor, con periodicità annuale, tutta la documentazione civilistica e societaria relativa all'approvazione dei propri bilanci, unitamente all'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal Factor.

Il Fornitore dovrà informare senza ritardo il Factor delle modifiche societarie intervenute trasmettendo senza omissioni la documentazione relativa. Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione del Factor o dei suoi incaricati tutta la documentazione e le informazioni riguardanti le caratteristiche qualitative dei Crediti ceduti e i rapporti commerciali dai quali detti crediti sorgono, con riguardo, ad esempio, alle procedure seguite nella istruttoria e valutazione della clientela e della documentazione relativa ai contratti, alle forniture, ecc. Il Fornitore è inoltre obbligato ad aggiornare periodicamente la suddetta documentazione e le informazioni, consentendo al Factor di verificare compiutamente l'adempimento dei suddetti obblighi.

Art. 6 - Rapporti con i Debitori

Il Fornitore dovrà far sì che tutti i contratti di fornitura, relativamente ai Debitori ceduti, siano regolati dalla legge italiana, salvo che il Factor consenta che sia applicabile una legge diversa, e che i medesimi vengano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti e non contengano clausole lesive degli interessi del Factor.

Il Fornitore si impegna a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dai Debitori esclusivamente

al Factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso dei crediti medesimi, salvo diverse specifiche intese scritte. Al verificarsi di pagamenti dei Debitori erroneamente effettuati al Fornitore, questi è obbligato a trasmettere immediatamente al Factor le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Fornitore si asterrà dal negoziarli e, con la sottoscrizione del presente contratto, conferisce al Factor ampio mandato affinché questi abbia a girare per l'incasso sui propri conti tali titoli. Il Fornitore sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d'intesa con il Factor, presso i Debitori, per consentirne l'incasso da parte del Factor, salvo sempre il diritto del Factor di richiedere al Debitore di pagare una seconda volta al Factor.

Il Fornitore non potrà modificare, con i Debitori, le condizioni di vendita e/o di presentazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzioni di merce, né addivenire a transazioni con i Debitori, senza il consenso scritto del Factor. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Factor dell'emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione.

Art. 7 – Collaborazione

Il Cedente è tenuto a collaborare in ogni modo con il Factor, fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la situazione economica, la solvibilità di ogni Debitore, ogni eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale, anche non attinenti il rapporto commerciale, da ciascun Debitore avanzata. Dovrà inoltre comunicare l'esistenza di rapporti pregressi con i Debitori offerti in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti. A semplice richiesta del Factor, il Cedente dovrà fornire, a spese proprie, entro il termine di 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta, anche in deroga a quanto previsto all'art. 2 delle Condizioni Generali di contratto, copie ed estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti il rapporto di factoring, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, attestate come conformi all'originale, unitamente all'intera documentazione probatoria costitutiva ed accessoria dei crediti stessi, nonché sottoscrivere ogni documento, nella forma indicata dal Factor, che attesti e provi la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie che li assistono, utile per l'incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale.

Il Cedente è tenuto a comunicare al Factor ogni eventuale patto o convenzione in essere con ogni Debitore, riguardante un diverso trattamento degli interessi di mora - specificamente il tasso definito convenzionalmente con il Debitore - rispetto a quello previsto dalla normativa vigente in materia.

In tal senso e, comunque, ove ciò si rendesse necessario, il Cedente presterà al Factor la propria collaborazione nell'acquisizione di documentazione legale o contrattuale a firma di ogni Debitore e/o di eventuali terzi.

A semplice richiesta del Factor, il Cedente dovrà fornire inoltre tutta la possibile collaborazione nell'acquisizione da parte del Factor della documentazione legale o contrattuale a firma del Debitore o di terzi, anche ai fini dell'assolvimento, da parte del Factor, degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Sezione III - PRESTAZIONI DEL FACTOR

Art. 8 - Registrazione ed incasso dei crediti ceduti

Il Factor provvederà all'incasso dei crediti ceduti ed effettuerà solleciti ai Debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti, con le procedure d'uso che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare. Il Factor provvederà a registrare i crediti ceduti su apposite evidenze dando periodica informazione al Fornitore delle attività di gestione

Art. 9 - Pagamento anticipato del corrispettivo

Su richiesta del Fornitore, il Factor, a proprio insindacabile giudizio, potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i Crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi, nella misura determinata nel documento di sintesi o in separati accordi, sino al momento dell'incasso dei Crediti da parte del Factor o alla diversa data convenzionalmente stabilita. Resta inteso che, l'eventuale pagamento anticipato del Corrispettivo di uno o più crediti ceduti, non obbliga per alcun motivo il Factor ad anticipare il Corrispettivo anche di altri crediti ceduti. Salvo quanto previsto al successivo art. 10, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei Crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali sino alla data della restituzione e le spese.

Ad avvenuto pagamento da parte del Fornitore di tutto quanto dovuto, il Fornitore potrà disporre del relativo credito, di cui il Factor restituirà i documenti, salvo che il Fornitore chieda al Factor di esperire, a spese di esso Fornitore, le azioni necessarie al recupero del credito.

In caso di mancata restituzione dei Corrispettivi anticipati, il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il recupero di quanto dovutogli. Porr  altresì stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna.

Il Factor avr  altresì la facolt  di recedere, anche parzialmente, dalle cessioni dei crediti, dandone comunicazione al Fornitore, qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore ed indicate all'art. 3 o altrimenti date, o qualora si possa ragionevolmente presumere che il Debitore non possa o non voglia adempiere alle proprie obbligazioni (a titolo meramente esemplificativo, in caso di segnalazioni in Centrali Rischi, evidenze in banche dati private, protesti, ecc.); una volta presosi atto senza eccezioni da parte del Fornitore del recesso e restituito al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo oltre gli interessi convenzionali sino alla data di restituzione e delle spese, il Fornitore potr  disporre del relativo credito, di cui il Factor restituir  i documenti; fino a tale momento il Factor avr  le facolt  tutte di cui al precedente comma.

Art. 10 - Assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento del Debitore.

Il Factor, esclusivamente previa espressa richiesta del Fornitore ed a proprio insindacabile giudizio, potr  rinunciare, in tutto od in parte, alla garanzia da questi prestata in merito alla solvenza del Debitore, e ci  assumendo il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore, previa determinazione di un Plafond alla sua assunzione di rischio e nel quadro delle seguenti disposizioni e modalit  operative.

Sezione IV - DISCIPLINA DELL'ASSUNZIONE DEL RISCHIO DI MANCATO PAGAMENTO DEL DEBITORE DA PARTE DEL FACTOR

Art. 11 - Concessione, limiti ed effetti dell'assunzione di rischio del Factor

Il Fornitore che intenda richiedere al Factor di assumere, in tutto od in parte, il rischio di mancato pagamento di un determinato Debitore, dovr  sottoporgli una richiesta con le modalit  indicate dal Factor. Il Factor comunicher  al Fornitore per iscritto le sue determinazioni in merito, indicando l'importo del singolo credito dallo stesso Factor accettato con assunzione del rischio di mancato pagamento o del Plafond accordato e le ulteriori condizioni.

Il Factor potr  a suo insindacabile giudizio, assumere o meno il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore.

Nei limiti dell'importo cos  accettato del singolo credito o del Plafond accordato il Factor assumer  il rischio di mancato pagamento dell'ammontare in linea capitale, salvo quanto previsto al successivo art. 14, restando espressamente esclusi:

- quant'altro dovuto dal Debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento;
- ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione ecc. che il Debitore in sede di pagamento effettui, ancorch  non autorizzato, a decurtazione dell'importo esposto in fattura;
- i crediti privi dei requisiti di cui al successivo art. 12;
- i crediti ceduti nell'ambito della cessione in massa, ma non segnalati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle fatture rappresentative degli stessi;
- i crediti relativi a forniture o prestazioni di servizi che siano state eseguite in data anteriore alla data di decorrenza del Plafond o che risultino gi  scaduti all'atto della loro Cessione; ;
- i crediti con termini di pagamento superiori a quelli definiti nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio di mancato pagamento e comunque con termini di regolamento originario superiori a _____ giorni fine mese dalla data di emissione delle relative fatture;
- i crediti con modalit  di pagamento di rischio superiore a quelle indicate nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, mezzi elettronici di pagamento (es. SDD, RIBA, MAV), tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagher .

Si intendono inoltre espressamente esclusi dalla assunzione del rischio di mancato pagamento quei casi in cui l'insolvenza del Debitore sia dovuta al verificarsi di cause di forza maggiore, quali: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilit  e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari, eventi catastrofici di origine naturale nonch  da esplosioni o contaminazioni radioattive, inibitorie disposte dalla legge, da norme equiparabili o da provvedimenti delle Autorit , compresa quella Giudiziaria, degli Stati in cui risiedono il Debitore, il Fornitore o il Factor.

L'assunzione del rischio di mancato pagamento tramite la concessione di un Plafond in relazione a ciascun Debitore comporter  l'obbligo inderogabile del Fornitore di cedere indistintamente tutti i crediti che vanter  nei confronti dello stesso a decorrere dalla data di validit  del Plafond concesso.

I crediti che all'atto della cessione siano in tutto o in parte eccedenti l'ammontare del Plafond concesso si intenderanno accettati in cessione senza assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento, salvo quanto previsto al successivo art. 12 in merito alla rotativit  del Plafond.

Art. 12 - Caratteristiche del plafond di credito.

La validità del Plafond decorrerà dalla data della comunicazione contenente la risposta del Factor o dalla diversa data espressamente ivi indicata e sarà valida ed efficace per i crediti che rispondano ai seguenti requisiti:

- le relative fatture abbiano data di emissione pari o successiva alla data di decorrenza del Plafond;
- i termini di pagamento indicati nelle fatture siano uguali o inferiori a quelli definiti nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio di mancato pagamento;
- le modalità di pagamento siano di rischio uguale o inferiore a quelle indicate nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò.

L'assenza di Cessioni di Crediti verso il Debitore entro 90 giorni dalla data della comunicazione di concessione, così come l'assenza di Cessioni per un periodo continuativo di 180 giorni, determinano l'automatica decadenza della concessione e l'inefficienza dell'assunzione di rischio del Factor.

Il Plafond sul Debitore ha carattere di rotatività, cosicché, qualora lo stesso risulti esaurito, ogni pagamento da parte del Debitore relativo a crediti ceduti, in essere ed inclusi nel Plafond renderà disponibile per pari importo il Plafond medesimo. Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i crediti fino allora non inclusi nel Plafond vi entreranno automaticamente, in successione di data emissione e numero della relativa fattura a partire dalla più vecchia.

In considerazione della rotatività del Plafond, il Fornitore corrisponderà al Factor il compenso pattuito per l'assunzione del rischio di mancato pagamento anche per gli eventuali Crediti inizialmente non inclusi nel Plafond.

Il Plafond potrà essere aumentato, ad insindacabile discrezione del Factor, su richiesta del Fornitore, con efficacia dalle prestazioni successive alla data di ricezione della comunicazione con la quale il Factor informerà il Fornitore dell'estensione del Plafond.

Qualora il Plafond sia espresso in euro e il Cedente emetta a carico del Debitore fatture in altra divisa estera, il rischio di cambio resta ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto il Factor eseguirà – nell'ipotesi di mancato pagamento del Debitore – pagamenti in garanzia in euro in base alla parità euro/divisa del giorno di acquisto in pro soluto rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Sono escluse dalla garanzia del Factor le somme incassate che il Fornitore fosse tenuto a restituire alla massa fallimentare in seguito ad azione revocatoria; analogamente, il Fornitore rinuncia sin d'ora alla azione di rivalsa verso il Factor, per il caso di soccombenza in una azione revocatoria promossa ai sensi dell'art. 6, Legge 21.2.1991, n. 52.

Art 13 - Revoca e riduzione del plafond di credito.

E' facoltà del Factor modificare, ridurre, sospendere o revocare in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e preavviso, i Plafond di credito concessi dandone comunicazione per iscritto al Fornitore. Il Fornitore prende atto e autorizza il Factor Spa a inviare tutte le comunicazioni di concessione, aumento, riduzione, sospensione e revoca dei plafond di cui all'art. 11 e ss. tramite servizio di posta elettronica certificata (PEC) dal seguente indirizzo:

- plafond.eurofactor@legalmail.it

Il Fornitore dichiara che tali comunicazioni potranno essere indirizzate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

;

e si impegna a comunicare tempestivamente al factor ogni modifica dell'indirizzo in caso di variazioni. Il Fornitore si dichiara consapevole della validità legale delle comunicazioni effettuate mediante utilizzo della posta elettronica certificata e del fatto che le stesse fanno piena prova della provenienza da parte del Factor e dello stesso Fornitore di quanto ivi contenuto ed allegato, oltre che della certezza della data dell'invio e della data della ricezione, assumendo a proprio esclusivo carico ogni e qualsivoglia responsabilità o comunque conseguenza o danno che potrebbe al riguardo derivare, anche dall'eventuale uso indebito di tale procedura da parte di dipendenti o di collaboratori infedeli o da parte di terzi che accedano anche illegittimamente al sistema di posta certificata facente capo al Fornitore o da qualsivoglia altra causa.

L'efficacia della modifica, riduzione, sospensione o revoca decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Fornitore, (*ex nunc*), intendendosi pertanto escluso qualsiasi effetto retroattivo.

La revoca di un Plafond di credito farà cessare automaticamente la rotatività del Plafond. La revoca di un Plafond parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà, peraltro, l'accoglimento in garanzia di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di efficacia del provvedimento, purché presentino le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 12 e le relative fatture rechino data di emissione

anteriore a quella dell'efficacia della revoca e si riferiscano a merci già consegnate o a servizi già resi alla data di emissione della Fattura. Conseguentemente, all'atto della revoca, i Crediti eccedenti il Plafond concesso, o non aventi caratteristiche idonee ad essere garantiti, si considereranno definitivamente non garantiti dal Factor.

In caso di revoca di un Plafond, il Fornitore sarà comunque obbligato a cedere al Factor i crediti derivanti da forniture effettuate o servizi resi al Debitore dopo la revoca e a non modificarne a danno del Factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli previsti per i crediti garantiti, sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti garantiti alla data della revoca. In difetto, il Plafond si intenderà mai accordato e i Crediti saranno considerati non garantiti sin dall'origine.

In caso di revoca di un Plafond, ai soli fini interni tra il Fornitore e il Factor, tutti i pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal Fornitore, saranno imputati in base alla data di emissione e al numero della relativa fattura, a partire da quella recante data di emissione più remota, indipendentemente dalla causale di pagamento indicata dal Debitore, in modo che prioritariamente tali pagamenti vengano imputati sulla quota di Crediti in relazione alla quale il Factor ha assunto il rischio di insolvenza del Debitore (pro-soluto).

Nel caso in cui il Plafond precedentemente concesso non fosse esaurito alla data di efficacia del provvedimento di riduzione, la sua rotatività, nei nuovi limiti stabiliti, è regolata come indicato al punto precedente, subordinatamente al pagamento di crediti di cui il Factor ha assunto il rischio di mancato pagamento per un ammontare complessivo superiore a quello della riduzione.

In caso di riduzione di Plafond completamente utilizzato, la sua rotatività, nei nuovi limiti, sarà operante solo dopo il pagamento dei crediti garantiti eccedenti il nuovo limite.

Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di efficacia della revoca il Fornitore sarà obbligato a comunicare al Factor, pena l'inefficacia della garanzia, l'ammontare dei crediti derivanti da forniture eseguite e/o prestazioni effettuate non ancora segnalati.

Art 14 - Riassunzione del rischio in capo al Fornitore.

L'assunzione del rischio di mancato pagamento, sia in caso di singolo credito che in caso di Plafond, è condizionata a che:

- a) il Fornitore non si renda inadempiente agli obblighi posti a suo carico con le presenti condizioni generali;
- b) sussistano le garanzie prestate dal Fornitore ed indicate all'art. 3 (Sez. Disciplina della cessione);
- c) il Debitore non adduca a motivo del mancato pagamento:
 - inadempienze contrattuali del Fornitore;
 - contestazioni sulle forniture;
 - compensazioni con crediti vantanti nei confronti del Fornitore.
- d) ricorrano le condizioni tutte pattuite con il Fornitore (ad esempio: scadenza del pagamento non oltre un certo periodo dalla data delle fatture, modalità di pagamento ecc.);
- e) siano stati trasmessi al Factor tutti i documenti probatori dell'esistenza del Credito o quant'altro richiesto dal Factor.

In particolare in caso di Plafond, qualora non sussistano le garanzie di cui all'art. 3 (Sez. Disciplina della cessione) e/o le condizioni di cui ai precedenti punti d) ed e) e/o il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento quanto previsto al precedente punto c), i relativi crediti si considereranno come mai entrati nel Plafond, mentre in ogni altro caso il Plafond si riterrà come mai concesso.

In ogni caso, accertata l'inesistenza o il venir meno delle condizioni di cui ai precedenti punti da a) a d), il Fornitore sarà obbligato, su richiesta del Factor, a restituire al medesimo quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali sino alla data della restituzione e spese.

In ogni caso è facoltà del Factor chiedere al Cedente di inoltrare richiesta di retrocessione del credito, dietro pagamento del Corrispettivo eventualmente già versato oltre interessi e spese. In tal caso il Cedente non potrà in alcun modo chiedere la ripetizione o la riduzione dei compensi dovuti al Factor per l'assunzione del rischio di mancato pagamento, che saranno trattenuti in via definitiva dal Factor.

I fatti e gli inadempimenti indicati al precedente articolo sono opponibili al Fornitore ancorché vengano constatati successivamente al pagamento del Corrispettivo dei Crediti ceduti (per esempio, laddove il Credito ceduto non dovesse essere riconosciuto valido, o comunque non risultasse ammesso al passivo, anche solo parzialmente, dagli organi di una eventuale procedura concorsuale a carico del Debitore) e determinano l'insorgere di un'obbligazione restitutoria di tale Corrispettivo in linea capitale, oltre interessi, a semplice richiesta, per la corralità o la frazione del credito così invalidata

Art. 15 – Pagamento del corrispettivo

Il Corrispettivo dei crediti ceduti, come definito al precedente art. 4, sarà dal Factor dovuto al Fornitore nei limiti delle condizioni pattuite e/o del Plafond concesso sul Debitore decorsi 210 (duecentodieci) giorni dalla scadenza, eventualmente anche prorogata, dei crediti ceduti, nell'ipotesi di mancato pagamento da parte del

Debitore prima del decorso del suddetto termine. Nel calcolo dei 210 gg. di cui sopra non sarà compreso il periodo di durata di una eventuale procedura di Amministrazione Controllata del Debitore. Il Factor potrà anticipare, in tutto od in parte, il versamento del corrispettivo pattuito, come previsto nella Sezione "Prestazioni del Factor". Ogni versamento anticipato del corrispettivo deve intendersi riferito in primo luogo alla parte del credito singolo o dei crediti entrati nel Plafond per la quale il Factor abbia assunto il rischio di mancato pagamento.

Sezione V - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 16 - Contabilizzazione

"Tutte le partite di dare ed avere che sorgeranno in dipendenza dal rapporto di factoring, saranno annotate dal Factor in uno o più conti, eventualmente articolati in sottoconti.

Il Factor invierà periodicamente al Fornitore estratti conto sui quali saranno annotati:

a) a credito del Fornitore e alla data dell'accettazione, l'ammontare dei corrispettivi della cessione dei crediti Pro solvendo, che sarà reso disponibile successivamente al loro incasso e dei crediti Pro soluto, il cui ammontare sarà parimenti reso disponibile successivamente al loro incasso o, in caso di mancato pagamento del Debitore ed al ricorrere delle altre condizioni contrattuali, entro il termine indicato nella definizione "Corrispettivo";

b) a debito del Fornitore e alla data di erogazione, l'ammontare dei corrispettivi anticipati dal Factor, degli interessi ed altri Compensi maturati nella misura e alle condizioni concordate.

Il rapporto di conto includerà anche un partitario dei Crediti ceduti e della loro movimentazione ed uno scalare dimostrativo degli interessi liquidati a fronte dei Corrispettivi anticipati.

La documentazione sopra indicata si intenderà tacitamente approvata dal Fornitore laddove questi non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al Factor a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione degli elaborati in questione. Questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che il Factor ritenga di inviare al Fornitore. Le scritture contabili del Factor, se non contestate nei termini sopra indicati, faranno piena prova nei confronti del Fornitore.

Art 17 – Interessi - Compensazione volontaria.

A fronte delle facilitazioni concesse dal Factor, lo stesso addebiterà al Fornitore interessi secondo le condizioni tra le parti concordate e in conformità con quanto disposto dal Ministero dell'economia e delle Finanze, con Decreto n. 343 del 3 agosto 2016, che ha dettato le disposizioni applicative dell'art. 120 comma 2 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dall'art. 17 bis del Decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49.

Detti interessi saranno calcolati solo sulla somma capitale dovuta e non produrranno ulteriori interessi, salvo quelli di mora. Gli importi dovuti per interessi saranno contabilizzati su uno specifico conto, su base annua. Il Fornitore potrà prendere visione dell'ammontare degli interessi in corso di maturazione al termine di ogni mese di vigenza del rapporto. Il Fornitore fin d'ora ed espressamente acconsente che eventuali anticipazioni a valere su cessioni di credito erogate dal Factor a favore dello stesso Fornitore ai sensi dell'art. 9, saranno effettuate per gli importi dovuti, al netto degli interessi maturati sino alla mensilità precedente l'erogazione. Le anticipazioni erogate saranno, pertanto, dal Factor eseguite operando una compensazione tra quanto concesso al Fornitore a titolo di anticipazione sui corrispettivi e gli importi maturati a titolo di interessi.

Art. 18 – Divieto di cessione

Salva specifica autorizzazione del Factor, è espressamente fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi eventuali crediti dal medesimo vantati nei confronti del Factor derivanti dalle presenti condizioni generali.

Art. 19 – Diritto di incassare ed agire

Il Factor ha il diritto di girare per l'incasso le rimesse del Debitore a nome del Fornitore e di promuovere ogni azione per la riscossione del credito anche a nome del Fornitore, nonché di far valere tutte le ragioni di garanzia sulla merce, di fermo delle merci in transito ed in genere i diritti del venditore non pagato sulla merce

Art. 20 - Norme in materia di trasparenza del rapporto

Il Fornitore dà atto di essere stato esaurientemente informato dal Factor, nella fase antecedente la stipulazione del presente contratto, delle caratteristiche e dei costi del servizio complessivamente offerto dal Factor, dando altresì atto di aver ricevuto idonea documentazione al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Nel rispetto delle norme di tempo in tempo vigenti, il Factor si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e le clausole contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, rispettando, in caso

di variazioni in senso sfavorevole al Fornitore, le prescrizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385 (di seguito T.U.B.).

In tali casi verrà fatta apposita comunicazione scritta al Fornitore c.d. "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con la quale sarà concesso allo stesso un termine di preavviso non inferiore a due mesi prima della decorrenza della modifica, nonché la facoltà di recedere dal contratto, senza spese, alle condizioni in precedenza applicate, entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

Le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 del T.U.B. verranno effettuate al domicilio del Fornitore o tramite PEC mediante invio, fra l'altro, di apposito prospetto riepilogativo – Documento di sintesi – delle condizioni effettivamente praticate con l'evidenza, in caso di variazioni rispetto al precedente Documento di Sintesi, delle condizioni modificate. Le comunicazioni concernenti la modifica delle condizioni contrattuali ed ogni altra comunicazione prescritta ai fini dell'adempimento agli obblighi di trasparenza (artt. 118 e 119 T.U.B.) si intenderanno validamente operate anche mediante invio di lettera semplice o messaggi di posta elettronica certificata agli indirizzi definiti dal Fornitore.

Qualora il Fornitore si avvalga della facoltà di recedere dal Contratto in seguito alla proposta di modifica inviata dal Factor, le Parti procederanno alla tempestiva liquidazione del rapporto senza penalità e senza spese di chiusura a carico del Fornitore per motivi dipendenti dal suo recesso.

Art. 21 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni funzionali all'esecuzione del presente contratto (a titolo di esempio: documentazione contabile obbligatoria e facoltativa, Documenti di Sintesi concernenti le condizioni economiche del contratto, comunicazioni concernenti la modifica delle condizioni contrattuali ed ogni altra comunicazione prescritta ai fini dell'adempimento agli obblighi di trasparenza) potranno essere validamente effettuate dal Factor anche tramite invio di lettera semplice o di messaggi di posta elettronica trasmessi al seguente indirizzo:

posta elettronica ordinaria

Il fornitore si impegna a comunicare tempestivamente al factor ogni modifica degli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata in caso di variazioni.

Nel caso di invio con modalità cartacea delle comunicazioni periodiche e di ogni altra comunicazione inerenti lo svolgimento del rapporto, Il Factor potrà addebitare al Fornitore le spese in misura adeguata e proporzionale ai costi sostenuti tempo per tempo così come indicato nel documento di sintesi.

Le comunicazioni indirizzate dal Fornitore al Factor, aventi ad oggetto la trasmissione di documentazione contrattuale e/o pertinente le procedure di adeguata verifica del cliente devono essere effettuate per iscritto al Factor presso la sua sede mediante posta elettronica certificata PEC all'indirizzo:

cafit.documenti@legalmail.it

(salvo diverso indirizzo PEC di volta in volta specificato dal Factor).

Altresì, le comunicazioni indirizzate dal Fornitore al Factor, quali ad esempio lettere, dichiarazioni, incarichi, opposizioni, devono essere effettuate per iscritto al Factor presso la sua sede mediante posta elettronica certificata PEC all'indirizzo cafit.documenti@legalmail.it (salvo diverso indirizzo PEC di volta in volta specificato dal Factor) e compilate in modo chiaro, completo e leggibile.

Art. 22 - Servizio FOL Factoring on-line. Credenziali. Istruzioni operative. Riconoscimento della validità incondizionata delle operazioni effettuate su FOL. Responsabilità. Dati e relazioni. Uso improprio, illegittimo e/o illecito di FOL. Sospensione e/o interruzione di FOL.

Il Factor mette a disposizione del Fornitore il servizio FOL (Factoring On Line), che consente allo stesso, mediante propri dispositivi e tramite collegamento con il Factor effettuato via internet, di accedere ad una serie di servizi di reporting concernenti dati e informazioni relativi al rapporto di factoring, di estrarre copie di tutti i documenti emessi dal Factor nel-l'ambito di tale rapporto, nonché di eseguire operazioni di consultazione, trasferimento e/o inserimento di dati finalizzati alla gestione del contratto.

L'accesso al servizio è gratuito e l'ampiezza delle operazioni effettuabili su FOL è determinata dal Factor all'atto dell'attribuzione al Fornitore (mediante pec) di specifica e univoca user ID, nonché del relativo codice segreto (password), quest'ultimo da modificare a cura del Fornitore in occasione del primo accesso ad FOL in modo che tale codice segreto sia noto al solo Fornitore.

L'utilizzo di FOL è soggetto alle regole fissate dal Factor e riportate dalle istruzioni operative reperibili sul sito internet www.ca-factoring.it. Il Fornitore riconosce di aver ben inteso tali regole e di accettarle quale condizione essenziale per l'ammissione all'uso di FOL. Il Factor informerà il Fornitore degli eventuali aggiornamenti che

fossero apportati alle regole di utilizzo di FOL, che si daranno per conosciuti dal Fornitore decorsi 10 (dieci) giorni dalla relativa pubblicazione sul sito internet www.ca-factoring.it. Grava, pertanto, sul Fornitore l'onere di prendere visione degli aggiornamenti delle regole e dei relativi dettagli tecnici contenuti nelle istruzioni operative. Il Fornitore rimane obbligato a uniformarsi alle regole stabilite dal Factor per il corretto utilizzo di FOL. Rimane in ogni caso fermo l'obbligo del Fornitore di non violare alcuna disposizione di legge, e di non causare danni alle altre parti che fanno utilizzo di FOL, nonché ai terzi, nessuno escluso.

Le Parti concordano che tutte le azioni effettuate in via telematica su FOL mediante la user ID e la password di una Parte sia vincolante per tale Parte, e convengono nell'attribuire a tutti i documenti generati da FOL o da sistemi, anche di posta elettronica certificata, correlati ad FOL, la medesima validità ed efficacia che tali azioni avrebbero se effettuate per iscritto su carta.

Qualsiasi operazione eseguita su FOL da una parte comporta l'assunzione in capo a tale parte di ogni più ampia responsabilità sia per le violazioni normative riferibili all'utilizzo di FOL da parte del Fornitore, sia in relazione alle conseguenze, anche sul rapporto di factoring, derivanti dall'improprio o inesatto utilizzo di FOL. Il Fornitore manleva e tiene indenne il Factor da qualsiasi pretesa o danno che fosse invocato da terzi per l'utilizzo di FOL riferibile al Fornitore.

Le Parti rinunciano a formulare, in via di azione o di eccezione, qualsivoglia contestazione in merito alla validità di tali operazioni, nonché delle dichiarazioni, degli impegni, degli obblighi e dei documenti che ne derivassero. Le operazioni compiute su FOL sono registrate automaticamente su FOL. La prova dell'effettuazione di tali operazioni è rappresentata dalle risultanze di FOL.

Il Factor avrà il diritto di utilizzare i dati contenuti su FOL (i Dati o, al singolare, il Dato) per finalità operative, amministrative, di fatturazione e, in generale, per finalità di applicazione ed esecuzione del presente contratto, nonché per finalità statistiche e per finalità correlate alla prestazione dei propri servizi finanziari, purché tali attività non rivelino singoli Dati sensibili senza previo consenso scritto del soggetto cui tali Dati si riferiscono. Tutti i dati e le informazioni acquisite dal Fornitore attraverso il collegamento con il sistema informativo del Factor hanno carattere riservato e non possono essere oggetto di divulgazione o diffusione a terzi senza la preventiva e specifica autorizzazione del Factor. Il Fornitore risponde dell'uso non autorizzato di tali informazioni.

Il Factor non avrà alcun obbligo di controllo editoriale e di verifica su qualsivoglia informazione, Dato o ordine immessi su FOL. Resta comunque inteso che, qualora qualsiasi informazione, Dato, o ordine, o qualsiasi utilizzo di qualsiasi informazione, Dato o ordine violi, o possa violare, disposizioni di legge o comunque disposizioni normative, di qualsiasi grado, e/o contenere materiale osceno, offensivo o illegale, il Factor avrà il diritto, ma non l'obbligo, di rimuovere il Dato in questione e/o revocare il diritto del Fornitore a utilizzare FOL. Il Factor si riserva il diritto sospendere o interrompere l'accesso del Fornitore ad FOL qualora il Fornitore non ottemperi alle istruzioni operative, o permetta l'accesso e l'uso di FOL a qualsiasi terzo non autorizzato, o ceda (o tenti di cedere) a terzi non autorizzati le credenziali per l'utilizzo di FOL, ovvero quando la sospensione o l'interruzione dell'accesso a FOL siano necessari per prevenire o proteggere FOL, il Factor e il Fornitore da frode, hacking, o comunque, in via generale, da comportamenti illeciti di chiunque. Il Factor non ha alcuna possibilità di verificare e riconoscere eventuali utilizzi indebiti di FOL da parte di terzi non autorizzati che abbiano avuto accesso a FOL mediante la user ID e la password; conseguentemente il Fornitore riconosce che il Factor non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, sopportati dal Fornitore o da terzi in dipendenza dell'utilizzo di FOL da parte di terzi non autorizzati.

In nessun caso il Factor risponde delle conseguenze eventualmente derivanti da temporanee interruzioni del servizio, qualunque ne sia la causa. Notizie sulle funzionalità disponibili attraverso FOL sono reperibili sul sito internet www.ca-factoring.it. Tali notizie vengono periodicamente aggiornate.

Art. 23 - Durata - Recesso.

Il contratto di Factoring ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Il Factor si riserva il diritto di recedere dal contratto senza preavviso e senza possibilità alcuna di addebito di responsabilità nel caso in cui l'acquisto o il finanziamento dei crediti ceduti dal cliente comporti la violazione di leggi o regolamenti

1. in materia di sanzioni internazionali, o
2. relativi alla prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Nel caso in cui tali violazioni emergessero durante la fase delle trattative precontrattuali, il Factor si riserva il diritto di recedere immediatamente da tali trattative.

Art. 24 - Risoluzione

Il contratto di Factoring potrà essere risolto sia dal Factor che dal Fornitore ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. Il Factor potrà inoltre far valere la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, in caso di

violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 2.7, 3, 6, 7 e 18 del presente Contratto. Costituiscono altresì condizioni risolutive del contratto di factoring la messa in liquidazione volontaria o giudiziale, nonché il suo stato di insolvenza. e, comunque, la diminuzione della garanzia ai sensi dell'art. 1186 del Codice Civile

Art. 25 - Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (Dlgs 231/2001)

Il Fornitore dichiara:

- di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001;
 - di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il contenuto del documento denominato Codice Etico e della Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, adottati da tutte le società del Gruppo;
- tutti consultabili e reperibili sul sito internet:

<https://www.ca-factoring.it/>

Il Factor dichiara:

- di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001;
- di aver appreso che il Fornitore, ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo consultabile e reperibile sul sito internet:

www.

Le Parti si impegnano:

- ad osservare e rispettare, nonché a far osservare e rispettare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori di qualunque genere, le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le disposizioni di legge ivi richiamate e quelle comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato decreto;
- a non assumere e a far sì che i propri ausiliari, dipendenti e/o collaboratori di qualunque genere non assumano - comportamenti che possano confliggere con i principi della Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole e del Codice Etico del Gruppo.

Le Parti dichiarano di aver ottemperato a tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della prestazione e che, di conseguenza, garantiscono che ciascuna Parte sarà ritenuta indenne da qualsiasi pretesa derivante dal mancato rispetto degli adempimenti in questione.

Le Parti, nei limiti in cui l'attività svolta rilevi ai fini della possibile commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, dichiarano di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato Decreto, avendo adottato procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati.

L'inadempimento a tali obblighi nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001, posto in essere da una Parte o dai propri dipendenti o collaboratori nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, costituirà grave inadempimento, legittimando di conseguenza l'altra Parte a risolvere immediatamente l'accordo ex art 1456 c.c. dandone semplicemente comunicazione scritta, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno eventualmente subito. In ogni caso, l'eventuale tolleranza di una Parte dell'inadempimento non potrà mai essere interpretata quale rinuncia o decadenza a far valere i diritti derivanti all'altra Parte dalla presente clausola.

Art. 26 - Effetti dello scioglimento

Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e le garanzie accessorie assunte dal Fornitore. In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro 15 giorni dal momento in cui siano giunti a scadenza tutti i crediti già sorti, ceduti al Factor sino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 9 relativamente agli obblighi di restituzione in capo al Fornitore.

Entro il medesimo termine il Fornitore avrà l'obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti Pro solvendo non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Ad avvenuta restituzione di detti corrispettivi, le cessioni dei relativi crediti si considereranno ad ogni effetto risolte. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura concordata.

Art. 27 - Registrazione

Il Fornitore è obbligato a pagare le commissioni, le spese e gli oneri anche fiscali relativi al presente rapporto così come indicati nel documento di sintesi parte integrante del contratto. Il Fornitore si impegna comunque a tenere indenne e sollevato il Factor da eventuali oneri che il Factor stesso dovesse sostenere in relazione al

trattamento tributario suddetto anche per effetto di mutamenti di legge o di interventi interpretativi da parte delle competenti autorità.

Resta comunque inteso che le spese per l'eventuale registrazione del presente contratto, delle conseguenti cessioni di credito e di ogni atto comunque conseguente saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Art. 28 - Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con il Factor relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Fornitore – prima di adire l'Autorità Giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.

Il Fornitore può presentare un reclamo inviandolo all'Ufficio Reclami per lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami - Viale Fulvio Testi 280, 20126 Milano) o per via telematica all'indirizzo e-mail:

ufficioreclami@ca-factoring.it

La Società risponderà entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per avere informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, è possibile consultare il sito:

www.arbitrobancariofinanziario.it

oppure chiedere all'intermediario.

- Conciliatore Bancario e Finanziario.

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario si può consultare il sito:

www.conciliatorebancario.it

oppure chiedere al Factor.

Art. 29 - Elezione di Domicilio

A tutti gli effetti della presente il Fornitore elegge domicilio, anche per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, all'indirizzo sotto indicato o, in mancanza, presso la propria sede legale.

INSERIRE INDIRIZZO DEL DOMICILIO ELETTO

Art. 30 – Legge applicabile e Foro convenzionale.

I rapporti con il Fornitore sono regolati dalla Legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Fornitore e il Factor in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

Il Fornitore prende atto i dati personali raccolti saranno trattati dal Factor ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679 del 27 aprile 2016 e della normativa nazionale in materia di trattamento dei dati, archivi e libertà, come risultante dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 e successive modifiche e secondo le indicazioni contenute nell'informativa sul Trattamento dei Dati Personali allegata al presente contatto, di cui forma parte integrante e sostanziale

Art. 32 – Modifiche e rinunce

Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Contratto o a sue clausole non sarà valida e vincolante per le Parti ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti. Nessuna rinuncia concernente una clausola o un diritto derivante dal presente Contratto potrà essere considerata rinuncia ad altre clausole, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente Contratto potrà considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia avente effetto solo ed unicamente in relazione al caso per il quale tale rinuncia sarà espressa.

Il Fornitore
Timbro e Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il Fornitore dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Art. 3 garanzie prestate dal Fornitore in merito ai Crediti ceduti;

Art. 5: Informazione;

Art. 6: Rapporti con i Debitori;

Art. 7: Collaborazione;

Art. 14: Riassunzione del rischio in capo al Fornitore;

Art. 17: Compensazione volontaria;

Art. 18: Divieto di Cessione;

Art. 20: Norme in materia di trasparenza del rapporto - Facoltà del Factor di modificare la misura dei compensi pattuiti;

Art. 21: Comunicazioni

Art. 23: Recesso

Art. 23: Risoluzione;

Art. 27: Registrazione;

Art. 18: Reclami

Art. 29: Elezione di Domicilio

Art. 30: Legge applicabile e Foro convenzionale.

Il Fornitore
Timbro e Firma

Il Fornitore dichiara altresì di aver preventivamente ricevuto copia dell'avviso "Principali norme di trasparenza" e del foglio informativo e di aver preventivamente esaminato il presente testo contrattuale con tutti i suoi allegati.

Il Fornitore
Timbro e Firma